

L'attività dei redattori
e dei collaboratori de
la vianova
è del tutto gratuita.

Il piacere di prestare lavoro
volontario
a questo giornale
è anche il piacere della
speranza in un domani
migliore per i nostri paesi e
per la nostra regione.

la vianova Supplemento

Il nostro impegno
può continuare solo
se c'è il vostro
sostegno.

ABBONATEVI!

LUGLIO/AGOSTO 2001

DURONIA: VICENDA CANNAVINE

PAG. I

CHI HA VINTO?

Il coraggio di credere allo stato di diritto

di FRANCO ADDUCCHIO

Dopo le tante pagine scritte fin dal '97 sulla vicenda Cannavine questa è sicuramente la più difficile ed è quella che mi impegna più di tutte le altre.

Di fronte all'esito del giudizio della Corte dei Conti e di fronte alla sentenza di condanna per coloro che erano implicati sento il dovere di una riflessione che colga il senso dell'accaduto. Guai se rinunciassimo, tutti noi, a trovare le giuste conclusioni.

Nessuno gioisca per le disgrazie altrui anche se queste disgrazie a volte sembrano ben meritate.

Certamente non è cosa che io possa fare a cuor leggero. I miei valori di umanità, di giustizia, di rispetto per la dignità dell'uomo dominano le mie azioni sempre.

Chi oggi cade in questa vicenda non cade sotto i miei colpi. Cade sotto i colpi della Giustizia.

Non mi riconosco nessun merito se non quello di aver creduto con caparbia allo stato di diritto. Questo anche quando ho dovuto stringere i denti perché percepivo pesantemente intorno a me la sfiducia nella Magistratura.

Oggi posso dirlo. In questa vicenda ho passato momenti difficili. Ho dovuto tener duro quando ho sentito il peso di dover chiarire e semplificare i fatti di una vicenda amministrativa complessa che per me era evidente, ma sulla quale dovevo far luce per renderla chiara a tutti. La cosa non è stata semplice.

E soprattutto ho sentito il peso di dovermi misurare con le mie esigenze personali di serenità interiore che mal si coniugano con l'esercizio della denuncia pubblica.

Ho combattuto dentro di me tra esigenze interiori e necessità di un impegno civile che non fosse disarmato.

E' finita. Sono contento che sia finita. Mi auguro che si comprenda come sia terminata per il Paese la possibilità di azioni amministrative illegittime e che coloro che ne sono stati nel passato autori vogliano farsi da parte. Se al contrario qualcuno volesse perseverare sappia tuttavia che sono pronto a continuare.

Ho chiarito più volte nel corso di questi anni il mio obiettivo. Voglio ricordarlo. Il Paese è stato sottomesso ad un degrado amministrativo che ha minato le fondamenta su cui crescono le comunità.

Non c'era altro sistema che affondare con decisione il coltello nella piaga ed estirpare il tumore.

Nessuno può calpestare impunemente la Legge ed il Diritto. Questo è oggi l'insegnamento per il Paese. E' da questo insegnamento che ora Esso deve ripartire. Se saprà farne tesoro sarà il Paese ad aver vinto.

Avrei potuto usare decine di altre vicende. Ne ho scelta una. Le Cannavine. Ora occorre girare pagina. Il Paese ha di fronte un passaggio difficile. Per tutti gli amici duronesi di buona volontà c'è un grosso impegno che attende.

Non posso infine ignorare una considerazione che ritengo doverosa. Credo che occorre fare una distinzione tra coloro che sono stati condannati.

Alcuni di essi non sono altro che vittime di una stagione amministrativa sciagurata. Come avevo temuto sulle pagine di questo giornale essi sono stati risucchiati nelle responsabilità dei veri colpevoli. Il buon senso avrebbe voluto che essi usassero tesi difensive diverse e si servissero di Legali diversi rispetto a coloro che avevano le vere responsabilità. Ciò sarebbe servito a riversare le accuse sulle loro posizioni. Spiace che essi non abbiano accolto il mio suggerimento.

A costoro deve essere rimproverato più che altro di aver, forse incoscientemente, assecondato le manovre del Dr. Luigi Petracca vero artefice di atti amministrativi inqualificabili.

Un ringraziamento infine a tutti coloro che in questi quattro anni hanno mostrato di comprendere la mia battaglia di civiltà

Stabilimento per l'imbottigliamento delle acque sorgive di Cannavine di Duronia **È L'ORA DELLA LEGGE!**



CONDANNATI IL SINDACO

E LA SUA MAGGIORANZA

Per le vicende che riguardano gli illeciti amministrativi che vanno dal 1993 al 1997, la Corte dei Conti condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Duronia l'attuale Sindaco pro-tempore, Michelino D'Amico, all'epoca Consigliere Responsabile dello Stabilimento, l'ex Sindaco, Luigi Petracca e tutti i consiglieri di maggioranza (a pag. II,II e IV l'intero testo della Sentenza)

SILENZIO, PARLA LA LEGGE

La verità da sempre denunciata da questo giornale è stata riconosciuta da una sentenza della Magistratura. La redazione ha ritenuto di dover pubblicare per intero il testo della sentenza per evitare su di essa equivoci e false interpretazioni. Essa inoltre vuole segnalare il momento storico per il Comune di Duronia. Mai a memoria d'uomo si era verificata la vergogna di una sentenza che riconoscesse le responsabilità verso l'Ente dei suoi Amministratori. La redazione esprime l'augurio che da questa vergogna il Paese possa ritrovare la propria strada.



Visto l'atto di citazione emesso il 26 gennaio 2000 e notificato agli interessati tra il 9 marzo e il 23 marzo 2000, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna pubblica udienza;

Visto l'atto depositato il 4 luglio 2000 con il quale i convenuti si sono costituiti in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Saverio Costanzo, Filippo Testa e Vittorio Rizzi eleggendo domicilio presso lo studio del primo a Campobasso alla via Umberto I n. 43;

Visti gli atti di giudizio; Uditi, nella pubblica udienza del giorno 7 giugno 2001, con l'assistenza del segretario sig.ra Fernanda Di Salvo, il relatore cons. Marta Tonolo, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Procuratore Regionale dott. Giuseppe Grasso e gli Avvocati Saverio Costanzo, Filippo Testa e Vittorio Rizzi, Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione, depositato il 26 gennaio 2000, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale gli amministratori del Comune di Duronia indicati in epigrafe, per sentirli condannare, pro quota, al risarcimento del danno dagli stessi cagionato al predetto Comune e quantificato in ? 668.000.000, oltre rivalutazione, interessi, spese di giudizio e di funzionamento del collegio arbitrale attivato con delibera n. 44 del 30.11.1998.

I predetti soggetti venivano chiamati dalla Procura a rispondere del danno di cui sopra per aver, con grave negligenza, adottato la delibera n. 38 del 25.5.1994 con cui era stata approvata una convenzione tra il Comune e la società World Trade Due di Genova, aggiudicataria della concessione per la gestione dell'impianto di imbottigliamento della acqua sorgiva di Cannavine, in Duronia.

La Procura con il proprio atto introduttivo delineava la fattispecie di responsabilità contestata che, alla luce degli atti di causa, può così riassumersi.

A seguito della prevista realizzazione, ad opera della Comunità Montana "Sannio", su concessione comunale, di uno stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua sorgiva, il Comune di Duronia, affidava, con delibera n. 43 del 17.11.1992, la gestione del predetto impianto ad una società a responsabilità limitata, la World Trade Due di Genova.

L'affidamento in questione avveniva su pubblicazione di avviso pubblico a cui partecipava soltanto la società sovra menzionata, la quale, peraltro, già si era vista affidare la predetta gestione, a trattativa privata, con la delibera consiliare n. 26 del 1992 annullata dal Co.Re.Co. per illegittimità procedurale.

Con delibera n. 38 del 1994, il Consiglio Comunale di Duronia, approvava la convenzione tra il Comune e la società aggiudicataria e, nel dicembre 1995, in assenza di

ulteriori atti deliberativi e di appositi verbali da parte del Comune, l'impianto veniva consegnato per l'inizio dell'attività produttiva ad una società, la "Duronia s.r.l." (già esistente all'epoca della stipula della convenzione avvenuta nell'aprile del 1995), appartenuta al 90 %, fin dal gennaio 1993, alla società World Trade e ceduta, nel luglio del 1994, ad un'altra società, la Water System.

Iniziata l'attività produttiva, la società Duronia, tuttavia, non provvedeva a versare al Comune quanto fissato nella suddetta convenzione a titolo di corrispettivo limitandosi a liquidare nel 1996 la somma di ? 40 milioni (12.6.96 - 20.8.96 - 23.12.969), nel 1997 quella di ? 30 milioni (14.11.97) e nel 1998 quella di ? 40 milioni (22.6.98).

Con delibera n. 160 dell'11.11.1997, la Giunta del Comune di Duronia, nell'attendere la propria disponibilità al riconoscimento in sanatoria di acquisti tecnologici effettuati dalla Duronia, concedeva alla società imbottigliatrice una dilazione nel pagamento dei canoni già maturati e dei ratei trimestrali a tutto il 31.12.1998 su prestazione di idonea polizza. L'organo di controllo, in data 21 gennaio 1998, nel ritenere la predetta delibera illegittima, invitava l'amministrazione comunale ad eliminare i vizi riscontrati secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39 della legge n. 127/1997. con atto n. 12 del 3 febbraio 1998, la Giunta Comunale confermava la delibera n. 160 citata ed approvava lo schema di convenzione da stipulare con la società Duronia ai fini di ottenere il pagamento dei canoni e dei corrispettivi inevasi dal gestore. Il Comitato di controllo, con nota n. 230 del 20.2.1998, nel ritenere che la delibera di n. 12 citata non fosse sottoponibile al controllo preventivo di legittimità, evidenziava comunque che la procedura relativa agli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 39, L. 127/1997 non era stata rispettata e che "l'atto confermativo doveva essere adottato dal Consiglio Comunale e non dall'organo esecutivo del Comune (...) con la conseguenza che la deliberazione della Giunta Comunale n. 160/97 è da ritenersi improduttiva di effetti giuridici e che la seconda risulta 'ictu oculi' viziata da incompetenza dell'Organo".

Ancora, il Consiglio Comunale di Duronia, con deliberazione n. 3 del 5.2.1998, provvedeva ad interpretare il contenuto degli art. 5 e 7 della originaria convenzione del 1995 e, nel riconoscere l'obbligo della concessionaria di provvedere direttamente a proprie cure e spese alla manutenzione straordinaria e all'ammodernamento tecnologico di macchinari, riteneva, di converso, che fosse venuto meno l'obbligo, da parte della stessa, di corrispondere al Comune il 5% annuo del valore delle macchine e degli impianti.

Con nota del 27 febbraio 1998 indirizzata alla Duronia s.r.l., il sindaco del Comune di Duronia, nel pren-

SENTENZA N° 162/2001 DEPOSITATA IL 24.09.01

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

dott. Carmelo GERACI

Presidente

dott. Domenico ZUPPA

Consigliere

dott.ssa Marta TONOLO

Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 170/EL del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore Regionale per la regione Molise nei confronti dei sigg. **Petracca Luigi, nato a Duronia il 21.8.41; D'Amico Michelino, nato a Duronia il 28.1.1958, e i sigg. (...)** (seguono i nomi degli altri sette consiglieri di Maggioranza - n.d.r.)

dere atto che "in effetti... con atto costitutivo del 1993 è stata costituita la società a responsabilità denominata Duronia s.r.l. con la partecipazione maggioritaria della World Trade 2..." rappresentava la necessità di stipulare una convenzione direttamente con la Duronia per l'assunzione di ogni obbligazione scaturita dalla convenzione stessa fin dalla sua stipula.

Nonostante i predetti inviti e reiterate note dell'amministrazione volte a regolarizzare i rapporti con la società Duronia ed a ottenere i corrispettivi stabiliti in convenzione, la stessa, con nota del 17.9.1998 negava di aver assunto gli obblighi di cui ai patti originari, sostenendo la vigenza di un rapporto di fatto e ritenendo del tutto soddisfacenti i versamenti fino a quel momento effettuati a titolo di corrispettivo per un totale complessivo di ? 110.00.000 a tutto il 26.6.1998.

A fronte delle contestazioni operate dalla società Duronia sulla validità ed operatività della convenzione nei suoi confronti, l'ente locale, con delibera n. 44 del 30 novembre 1998, decideva di ricorrere ad arbitrato al fine di fare chiarezza in ordine ai rapporti con il concessionario.

Nel frattempo, con delibera n. 1 del gennaio 2000, la Giunta Comunale decideva di rateizzare il residuo debito della Duronia quantificato in ? 193.765.000 in quattro rate più gli interessi legali e di scomputare alla società la somma di ? 56.235.000 per investimenti anticipati a far tempo dal 1997, accogliendo un atto di fideiussione sottoscritto dalla Duronia a garanzia delle presunte quote da essa dovute all'Ente per gli anni 1996, 1997, 1998 fino alla concorrenza di ? 210 milioni e condizionato all'esito del lodo arbitrale.

In data 25.09.2000 il Collegio arbitrale pronuncia-

va la propria sentenza nella controversia tra il Comune di Duronia e la soc. Duronia e dichiarava inammissibile il procedimento arbitrale non ritenendo operativa e vincolante, nei confronti della Società in parola (perché non accettata espressamente e con la dovuta forma scritta), la clausola compromissoria di cui all'art. 12 della convenzione n. 17 del 13.4.1995 stipulata con la Società World Trade Due S.r.l..

Stante l'inadempienza della società Duronia, con delibera n. 10 del 13 gennaio 2001, la Giunta municipale provvedeva alla nomina di legali affinché gli stessi attivassero azioni di recupero dei crediti dovuti dalla Duronia S.r.l. al Comune.

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale Ordinario di Isernia del 12.4.2001, il Comune di Duronia citava in giudizio la predetta società per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "a) condannare la Duronia srl a pagare, per la causale di cui in premessa, in favore del Comune di Duronia la complessiva somma di ? 345.208.577, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 1999 ed agli interessi legali; b) dichiarare la Duronia decaduta dalla concessione in gestione, nel caso mancato di pagamento, nel termine di 60gg. dalla notifica del presente atto, delle somme dovute; c) condannare la società convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio".

Nella ricostruzione dell'intera vicenda così come risulta dagli atti di causa, la Procura, con il proprio atto introduttivo, evidenziava la sussistenza di fattispecie di responsabilità amministrativa per colpa grave sottolineando irregolarità ed anomalie imputabili ai convenuti causative di danno all'erario comunale.

L'organo inquirente nel sottolineare, infatti, che, non

solo l'affidamento era avvenuto tre anni prima della consegna provvisoria dello stabilimento da parte della Comunità Montana al Comune (consegna provvisoria perfezionatasi il 18.9.1995, a collaudo definitivo non ancora avvenuto e in assenza dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legge), rilevava che si era verificato, nell'inerzia dell'amministrazione (senza alcun atto di assenso e subentro nei rapporti con il Comune e in mancanza delle garanzie previste dagli art. 4 e 6 della convenzione), un passaggio di gestione ad altro soggetto rispetto all'originario aggiudicatario e che ciò aveva determinato l'inadempimento del gestore circa i corrispettivi convenzionalmente dovuti all'ente locale.

L'accusa, nel rimarcare la mancanza trasparenza e la sostanziale illegittimità dell'intera operazione, censurava la scelta del soggetto concessionario (per la scarsa ed insufficiente pubblicità data alla gara, per il mancato accertamento sulla effettiva capacità e consistenza economica della società aggiudicataria), la mancata attivazione di opportune garanzie e le gravi inefficienze, inerzie, incongruenze nella gestione dei rapporti con la Duronia che consentivano il prodursi di inadempimenti foriere di danno per il Comune.

Al riguardo, il pubblico ministero, nel quantificare il danno subito dall'ente locale, osservava che i canoni concessionari non erano stati corrisposti nella loro interezza e che complessivamente, a seguito di dilazioni concesse per il pagamento dei ratei trimestrali, al 31 maggio 1999 non risultava riscosso l'importo di ? 403.984.120 (calcolato anche con riferimento alle 20 lire per ogni litro imbottigliato ai sensi dell'art. 7 della convenzione).

Inoltre, osserva che, in base all'art. 7 della convenzione, la concessionaria avrebbe dovuto corrispondere, dal dicembre 1995 al dicembre 1999, la somma complessiva di ? 200.592.360 pari al 5% annuo del valore delle macchine e degli impianti (valore stimato in ? 1.002.961.797), e che anche la notevole diversificazione del prezzo del prodotto praticata dalla Duronia (a seconda se lo stesso veniva ceduto alla società Water System -ad un prezzo inferiore- o ad altri soggetti) aveva determinato minori entrate per il Comune per circa 68 milioni di lire.

A tali importi, quantificati in circa ? 668 milioni oltre interessi e rivalutazione monetaria, l'organo inquirente aggiungeva, e qualificava come danno, anche le spese conseguenti al giudizio arbitrale intrapreso dal Comune (delibera n. 44 del 30.11.1998) a fronte delle contestazioni della Soc. Duronia sulla validità degli impegni assunti (stante l'impossibilità per il Comune di rivalersi sulle garanzie mai fornite dal concessionario).

Con memoria depositata il 4 luglio 2000 si costituivano

in giudizio i sigg. Petracca Luigi, nato a Duronia il 21.8.41; D'Amico Michelino, nato a Duronia il 28.1.1958, e i sigg. (...). (seguono i nomi degli altri sette consiglieri di Maggioranza - n.d.r.), tutti rappresentanti e difesi dagli avv.ti Saverio Costanzo, Filippo Testa e Vittorio Rizzi e con essi elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Costanzo in Cambobasso alla via Umberto I n. 43.

Nell'atto difensivo si evidenziava che la Procura, dopo aver ricostruito l'intera vicenda, aveva contestato la responsabilità degli amministratori comunali con esclusivo riferimento alle determinazioni adottate con la delibera consiliare n.38 del 25.5.1994, atto pienamente legittimo perché vistato dall'organo di controllo e immune da ogni censura contabile.

Tale delibera di approvazione della convenzione, secondo i resistenti, non presentava profili di illegittimità, non conteneva clausole pregiudizievoli per il Comune e non poteva essere collegata eziologicamente al determinarsi dell'evento lesivo e, specificatamente, al mancata riscossione dei canoni concessori e delle somme corrispondenti al 5% annuo del valore degli impianti.

In particolare, i convenuti sostenevano l'assenza di danno erariale posto che il mancato pagamento dei canoni da parte della società si configurava come un mero ritardo nel pagamento di una parte degli stessi e che alla data delle note difensive, la ditta aveva versato circa ? 200 milioni e chiesto di dilazionare il pagamento della restante parte per un importo corrispondente a poco meno della metà di ? 400 milioni.

Dunque, il pagamento rateale non poteva essere considerato mancato pagamento né i presunti mancati introiti avevano avuto ripercussioni negative sul bilancio dell'Ente come desumibile dalla nota del Segretario Comunale n. 938 del 12.6.1998.

Ancora, con riferimento all'omesso versamento da parte della ditta del 5% annuo del valore degli impianti, si osservava che ciò non aveva determinato alcun danno al Comune in quanto l'evidente contrasto tra l'art. 5 e l'art. 7 della convenzione era stato risolto con la delibera n. 3 del 30.12.1998, la quale aveva trasferito, in maniera inequivocabile, l'obbligo di provvedere sia alle spese di manutenzione straordinaria che di ammodernamento tecnologico degli impianti, dal Comune (che proprio in virtù delle somme che percepiva era tenuto ad effettuarlo) alla società. Secondo i legali di parte, inoltre, non potevano configurarsi come danno le spese di funzionamento del collegio arbitrale debitamente attivato in applicazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 12 della convenzione su contestazione, da parte della Duronia, in eccessiva onerosità delle clausole contrattuali.

(segue a pag. III)



(segue da pag. III)

Circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave contestato dall'accusa, i citati sottolineavano che l'approvazione dell'atto convenzionale non era stata determinata da alcun favoritismo a vantaggio degli amministratori e che, viceversa, le scelte operate da costoro erano corrette ed equilibrate e, comunque, in quanto discrezionali, insindacabili nel merito e quindi precluse alla valutazione del giudice contabile.

Veniva, ad ogni buon conto, sottolineato che, in sede di approvazione della deliberazione n. 43 del 27.11.1992, il Consiglio comunale aveva valutato congruamente la affidabilità e la solidità finanziaria del concessionario e dunque aveva posto in essere una attività seria, consapevole e ponderata.

La difesa, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del Consiglio comunale che avevano adottato la delibera n. 3 del 30.12.1998 in quanto litisconsorti necessari, concludeva "per la declaratoria di prescrizione dell'azione promossa e, gradatamente, nel merito, per la declaratoria di assenza di qualsivoglia contabile responsabilità e consequenziale rigetto della invocata condanna al risarcimento del danno, con sentenza di assoluzione con formula piena".

Con memoria depositata il 18 maggio 2001, i convenuti, nel riportarsi ai precedenti atti defensionali, sottolineavano che le spese di funzionamento del collegio arbitrale non potevano costituire danno perché le stesse erano state poste a carico della Duronina. Visto l'esito ed il contenuto del lodo, osservavano, inoltre, che la successione a titolo particolare nel rapporto di convenzione non implicava automaticamente la successione del connesso negozio compromissorio e che la somma dovuta dalla Duronina, depurata degli ulteriori accenti versati dalla società nel 1999, 2000, 2001, al momento ammontava a ? 345.208.577 oltre accessori ed era in via di recupero, posto che la Giunta aveva deliberato, al tal fine, di agire in giudizio (del n. 10 del 13.1.2001) e l'instaurato processo civile era tuttora in corso.

All'odierna udienza, il Procuratore Regionale nel riportarsi agli atti ha ribadito che non è la delibera di per se che viene censurata, ma l'intera operazione che ha consentito alla società Duronina subentrare alla società aggiudicatrice di gestire l'attività economica in discussione in mancanza di un atto di assenso e di una regolare convenzione.

Aderisce alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli amministratori successivi, e non si oppone alla sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio civile.

Gli avvocati della difesa, nell'argomentare la insindacabilità delle scelte discrezio-

nali della pubblica amministrazione da parte del giudice, ribadiscono nella presente fattispecie la mancanza di danno e di colpa grave in capo ai convenuti, sottolineando la valenza sociale dell'iniziativa del Comune e concludendo per l'assoluzione dei propri assistiti.

DIRITTO

La domanda è fondata nei limiti che seguono.

In via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dei convenuti.

Al riguardo, va rilevato che nel caso di specie il danno si sostanzia nella mancata acquisizione, da parte del Comune, dei canoni e dei corrispettivi dovuti dal concessionario per l'esercizio di una attività industriale e che, pertanto il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale va individuato, non tanto nel momento dell'assunzione della delibera approvativa della convenzione (25.5.1994), quanto nel momento in cui i crediti non acquisiti sono venuti a scadenza o comunque nel momento in cui l'Amministrazione è decaduta dal potere di riscossione degli stessi.

Pertanto, considerato l'inizio dell'attività produttiva (dicembre 1995), accertate le scadenze rateali dei corrispettivi e visti i numerosi atti intervenuti nella presente vicenda aventi valenza interruttiva della prescrizione, questa non può ritenersi utile decorsa ai fini del giudizio *de quo*.

Va altresì respinta la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del giudizio civile promosso dagli amministratori del comune di Duronina per il recupero dei crediti nei confronti della società.

Al proposito, va rimarcato che non si ravvisa carattere di pregiudizialità del predetto procedimento posto che l'accertamento della responsabilità amministrativa prescinde e si diversifica dall'accertamento in sede civile della pretesa risarcitoria fatta valere dal soggetto pubblico nei confronti di terzi rilevando, eventualmente ed esclusivamente, l'effettivo recupero, anche parziale, del *quantum* contestato agli amministratori.

Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, il giudizio contabile resta in ogni caso autonomo rispetto al giudizio civile, anche se questo abbia ad oggetto il risarcimento degli stessi danni azionati dal P.M. contabile, con la conseguenza che neppure in tal caso, il giudizio di responsabilità amministrativa deve essere necessariamente sospeso (Sez. II centrale n. 333 del 6.11.2000).

Consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, ritiene, inoltre, che non osti ad una pronuncia di responsabilità, l'eventualità di un recupero da parte dell'ente delle somme contestate, recupero che, una volta verificatosi, andrà computato nella quanti-

ficazione dell'addebito o, in ipotesi di emessa sentenza di condanna, all'atto dell'esecuzione stessa.

La Sezione non ha, poi, ritenuto di accogliere l'istanza, assentita dalla Procura, di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti dei componenti del Consiglio Comunale che adottarono la delibera n. 3 del 30.12.1998.


Al riguardo, si osserva che, quanto ai criteri di individuazione del vincolo del litisconsorzio necessario nel giudizio contabile, questi debbono essere ricercati in tutti quei casi in cui diritti ed obblighi facenti capo a più soggetti confluiscono in un rapporto strutturalmente unitario, necessariamente oggetto di una pronuncia giudiziale unica.

"Il litisconsorzio necessario è - in altri termini - il riflesso processuale dell'inscindibilità della situazione controversa facente capo a più persone le quali proprio per l'indissolubile legame

aprile 2000, n. 4593).

Orbene, nel caso di specie non è dato configurare una ipotesi di litisconsorzio necessario, la cui violazione imponga l'integrazione del contraddittorio. Non può infatti ravvisarsi in capo ai componenti del Consiglio comunale che adottarono la delibera n. 34 del 1994 e quelli che adottarono la delibera n. 3 del 1998 un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, potendosi eventualmente solo individuare una partecipazione concausale al prodursi dell'evento lesivo che potrà in ogni caso essere valutata autonomamente dal giudice al fine di stabilire e quantificare l'apporto di ciascun concorrente alla produzione del danno.

Parimenti infondata è l'eccezione di insindacabilità delle scelte operate dagli amministratori fondata sul rilievo che, essendo indubbiamente discrezionale la determinazione di attivare l'attività di imbottigliamento delle acque sorgive, al giudice con-



Articolo apparso sul "Il Tempo - Molise" il 26/09/01

giuridico che le unisce, devono necessariamente agire o essere convenute nel medesimo processo" (Sez. Giurisd. Molise, sentenza n. 110 del 2001).

Dunque, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibile comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l'emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità" (Cassazione civile sez. III, 11

tabile sarebbe precluso ogni sindacato in merito.

Al riguardo, si osserva che, nel caso di specie, il danno dedotto in giudizio non è attinente alla decisione in sede dell'amministrazione comunale di attivare una attività di tipo industriale (scelta discrezionale), ma ad una ritenuta irrazionalità e negligenza degli amministratori che hanno proceduto alla stipula di una convenzione per la gestione di un impianto di imbottigliamento e che, a fronte di reiterate inadempienze del concessionario, hanno ommesso di intraprendere le opportune iniziative con conseguente danno, da mancati introiti, per l'ente pubblico.

Dunque, il sindacato di questo Giudice non attiene alla scelta discrezionale del pubblico interesse da perse-

guire, ma alla assenza di consequenzialità e ragionevolezza di intervento a fronte di violazione, da parte del privato, degli obblighi pattiziamente assunti.

Nel merito, preliminarmente, questa Sezione ritiene che sia prodromico all'accertamento delle censurate responsabilità amministrative, l'esame del contenuto della convenzione stipulata dal Comune di Duronina con la società World Trade Due di Genova.

Vengono in considerazione, innanzi tutto, gli obblighi, a carico della società concessionaria (debitamente individuata all'art. 3 della convenzione nella World Trade Due), di provvedere a proprie esclusive cure e spese alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di imbottigliamento (art. 5), di prestare, a garanzia della corretta manutenzione e gestione dello stabilimento, fideiussione assicurativa pari al valore dell'insediamento [da consegnare al momento della sottoscrizione del verbale di consegna (art. 6)] e di costituire una società di capitali in Duronina per la gestione dello stesso, "società che sarà titolare della presente concessione del cui consiglio di amministrazione sarà chiamato a far parte un rappresentante dell'Amministrazione" (art. 7, lett. c).

Con particolare riferimento a quest'ultimo obbligo, previsto in un'ottica di sviluppo ed incentivo dell'economia del luogo, va sottolineato che la convenzione al riguardo, specificava che *ove la costituzione di tale società avvenga dopo l'affidamento in concessione, la concessione stessa dovrà - previa sottoscrizione di atto per l'integrale assunzione di ogni obbligazione contenuta nel presente atto - essere intestata a tale società*" (art. 7, comma settimo).

Non priva di rilevanza, ai fini del presente giudizio e correlata alla possibilità di novazione del rapporto del concessionario, risulta anche la disciplina, contenuta nell'art. 11 della convenzione, relativa al subingresso nella concessione di gestione.

La predetta norma, infatti, prevedeva che "la società concessionaria, oltre a quanto già previsto dall'art. 7 potrà ottenere, previo assenso del Comune di Duronina, l'autorizzazione a far subentrare nella concessione di gestione un terzo soggetto che espressamente assuma nei confronti del Comune tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione e ne accetti senza riserva ogni condizione".

Quanto poi al corrispettivo dovuto al Comune e pattuito convenzionalmente, il summenzionato art. 7 prevedeva che il concessionario si obbligava:

a versare trimestralmente la somma di ? 20 per ogni litro d'acqua sorgiva imbottigliata per un importo minimo in nessun caso inferiore a ? 120 milioni annui;

a corrispondere l'1%

degli utili distribuiti ai soci per tutto il periodo di validità della concessione;

ad erogare al Comune un importo annuo pari al 5% del valore delle macchine e degli impianti da destinare all'ammodernamento tecnologico ed alla manutenzione straordinaria degli stessi.

Tanto premesso, si osserva che la vicenda in esame, così come si delinea dagli atti di causa, si caratterizza in due fasi temporalmente e soggettivamente distinte: la prima coincide con l'affidamento della gestione dell'impianto di imbottigliamento alla società aggiudicataria e si protrae, in assenza di iniziative da parte del Comune, a tutto il 1997; la seconda, a partire dal 1998, risulta contraddistinta dal tentativo dell'amministrazione comunale, mutata quanto a composizione, di regolarizzare il rapporto con la società che gestisce l'impianto e di ottenere dalla stessa il pagamento dei corrispettivi dovuti in virtù della convenzione a suo tempo stipulata.

Con specifico riferimento alla prima 'tranche' gestionale rilevano, ai fini di configurare la sussistenza di fattispecie di responsabilità amministrativa, le seguenti responsabilità di fatto:

l'approvazione con delibera consiliare n. 38 del 25 maggio 1994 dello schema convenzione e la sottoscrizione della stessa da parte del Comune e della società aggiudicatrice World Trade Due di Genova avvenuta nell'aprile del 1995;

la consegna di fatto dell'impianto industriale, avvenuta nel dicembre 1995, direttamente alla società Duronina s.r.l., società costituita World Trade Due con propri capitali (90%), nel gennaio del 1993, ma ceduta (nel 6.7.1994) ad altra società - la Water System s.p.a., già prima della stipula della convenzione tra la World Trade Due e il Comune;

l'inadempimento pressoché totale a tutto il 1997, della società affidataria a fronte degli obblighi previsti in convenzione.

Come emerge dagli atti di causa, infatti, l'attività di imbottigliamento, non venne mai intrapresa dalla società aggiudicatrice, bensì ad altro soggetto giuridico diverso dall'originario contraente, succedutogli in violazione di quanto pattiziamente stabilito.

Il subentro nella gestione dell'impianto e la consegna dello stesso direttamente alla Duronina s.r.l. risultano in contrasto non solo con quanto previsto dall'art. 7 lett. C della convenzione, ma anche con quanto stabilito dall'art. 7, settimo comma, e dall'art. 11 della stessa nella parte in cui prevedono l'espressa intestazione dei patti alla società subentrante e l'integrale assunzione, nei confronti dell'ente, di "tutti gli obblighi di cui alla convenzione accettandone senza riserva ogni condizione" (in tal senso vedi anche il lodo arbitrale del 22.9.2000).

(segue a pag. IV)



(segue da pag. III)

Tali circostanze assumono decisiva rilevanza nell'evoltersi del rapporto tra il Comune e il gestore dell'impianto vièpiù ove si consideri che al momento della consegna dello stesso, né la World Trade Due, né la Duronia provvedevano a consegnare al Comune la fideiussione assicurativa, prevista dall'art. 6 della convenzione, per un importo pari al valore dell'insediamento.

Nel periodo successivo all'affidamento e ricompreso tra il 1995 e il 1997 (caratterizzato tra l'altro dalla permanenza in carica del medesimo Consiglio Comunale), gli amministratori, ben consapevoli del complessivo svolgersi della vicenda e delle sue anomalie (considerata anche la partecipazione di un rappresentante dell'ente locale in seno del consiglio di amministrazione della società), rimanevano totalmente inerti e, quindi, non solo regolarizzavano i rapporti con la società che aveva in gestione l'impianto industriale, non pretendevano le dovute garanzie, ma, a verificarsi dell'inadempimento, relativo al mancato pagamento dei corrispettivi originariamente pattuiti, omettevano di adottare tempestive iniziative sostanziali e/o processuali.

Viceversa, con delibera n. 160 dell'11.11.1997, la Giunta comunale concedeva alla società imbottigliatrice una dilazione nel pagamento dei canoni già maturati e dei ratei trimestrali a tutto il 31.12.1998 su prestazione di una polizza fideiussoria (del 30.1.1998). Tale garanzia espressamente collegata alla predetta delibera (e quindi alla sua validità), mai consegnata al Comune, non veniva neppure sottoscritta dall'ente beneficiario - come invece richiesto nella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 2 delle condizioni generali di fideiussione - con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 1411 cc..

Quanto enunciato delinea, quindi, un comportamento connotato da colpa grave laddove trattasi di negligenze particolarmente marcate tali da poter addirittura ipotizzare, come sostiene la Procura, un atteggiamento non solo di gravi superficialità nei confronti delle reiterate inadempienze della società Duronia, ma quasi di volontà di non agire data la piena conoscenza del contesto e della situazione creatasi.

Per quanto riguarda, in particolare, il mancato introito dei corrispettivi dovuti dalla società, si osserva che, sempre con riferimento alla prima 'tranche' temporalmente limitata al dicembre 1997 ed al primo semestre 1998, la società riteneva esaustivo dei propri obblighi il versamento di ? 110 milioni avvenuto ratealmente.

Come emerge, infatti, dalla nota della Duronia pervenuta al Comune il 17.9.1998, la predetta società, a riscontro delle lettere del-

l'amministrazione comunale, faceva presente la vigenza di un mero rapporto di fatto con l'ente e riteneva equo quanto corrisposto fino a quel momento (? 110 milioni) dalla società per l'uso dello stabilimento.

Ciò considerato, questa Sezione, per il danno prodottosi a tutto il 1997, ritiene di dover individuare precise responsabilità nel comportamento dei componenti del Consiglio Comunale che assunsero al delibera n. 38 del 25 maggio 1994.

Al riguardo, si condivide, nei limiti che si vanno a specificare, l'impostazione della Procura attrice la quale ha indicato, quali responsabili, gli amministratori che adottarono la delibera consiliare (n.38 del 1994) con cui veniva approvata la convenzione tra il Comune e la società World Trade Due di Genova, salvo specificare, oralmente in udienza, che non è la delibera di per se che viene censurata (come si evince d'altro modo chiaramente dalle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo), ma la condotta dei medesimi nell'intera vicenda che ha consentito alla società Duronia, subentrata nella società aggiudicatrice, di gestire la società economica in esame, in assenza di specifiche pattuizioni e di adeguati corrispettivi.

Posto, infatti, che, ai sensi dell'art. 32 della L. 142/90, il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e che, rientra nei suoi compiti l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, l'inerzia o l'assenza di qualsivoglia azione di controllo sull'attività data in concessione, non può che determinare l'imputazioni di imprecise responsabilità nei confronti dei suoi componenti.

La responsabilità in questione, a parere di questo Collegio, deve essere però limitata, quanto al danno di risarcire, a tutto il 1997 e quindi non può trovare completo accoglimento la pretesa attorea volta ad attribuire ai predetti amministratori, l'intero ammontare del danno prodottosi fino al momento della domanda introduttiva di giudizio.

Va al proposito considerato che, seppur la condotta dei convenuti dev'essere censurata sia sotto il profilo soggettivo (perché gravemente negligente, irresponsabile e disattenta agli interessi dell'ente amministrativo) sia perché eziologicamente collegata al prodursi del danno da mancate entrate, non può non attribuirsi rilevanza ai successivi sviluppi della vicenda, alla mutata composizione del Consiglio Comunale ed alla sussistenza di ulteriori e decisivi apporti causali (peraltro non specificamente contestati alla Procura e non evocabili in questo giudizio per le motivazioni già esplicitate).

Tali circostanze di fatto, inducono questa Sezione a ritenere eliso il nesso causale

in relazione al danno prodottosi al Comune di Duronia dal 1998 in poi e determinano una diversa quantificazione del danno, rispetto a quella operata in citazione, da attribuire ai soggetti chiamati a giudizio.

Al fine di procedere, quindi, alla predetta quantificazione, è parere di questo giudice che non si possa prescindere dalle pattuizioni sottoscritte dall'amministrazione e dalla società aggiudicatrice relative ai corrispettivi dovuti (ed ottenibili dal Comune) per la gestione dell'impianto di imbottigliamento.

Secondo la convenzione, dunque, l'ente locale avrebbe dovuto incamerare la somma minima di ? 120 milioni annui, nonché l'ulteriore importo pari al 5% annuo del valore (calcolato in base ad accertamenti della Guardia di Finanza in ? 1.002.961.797) delle macchine e degli impianti da destinare all'ammmodernamento tecnologico ed alla manutenzione straordinaria degli stessi del periodo 1995-1997, per un totale complessivo di ? 350.296.080.

Orbene, con riferimento

logico degli stessi -, va rilevato che la delibera in questione non può incidere unilateralmente su un rapporto regolato contrattualmente.

Tale atto, lungi dal rappresentare una mera interpretazione di una disciplina negoziale, non può in ogni caso assumere efficacia retroattiva, posto che, per il periodo di interesse, ciò si tradurrebbe in un'inammissibile e ingiustificata rinuncia alla riscossione di entrate già maturate nei confronti delle quali non è possibile riconoscere alcun potere discrezionale della P.A.

Dunque, la quantificazione del danno non può che tener conto di quanto l'Amministrazione avrebbe potuto riscuotere in virtù della convenzione regolarmente stipulata e che viceversa, per le gravi anomalie fin qui evidenziate e ad essa addebitabili, non ha realizzato o ha realizzato solo in parte con grave nocumento per l'ente locale (non rilevando in alcun modo situazioni ricollegabili al rischio di impresa non addossabile all'ente pubblico).

Da tali somme vanno

zo del prodotto praticato dalla Duronia a seconda del compratore in quanto non riferibili a condotte omissive dei convenuti in assenza di una espressa pattuizione del costo di vendita del prodotto.

Pertanto, il danno va quantificato complessivamente in £ 224.062.000, e così specificato: £ 250.000.000 (canoni annui 1995, 1996, 1997) + £ 100.296.080 (5% valore degli impianti per gli anni 1996 e 1997) - £ 70.000.000 (importo corrisposto quali anticipi dalla Duronia a tutto il 1997) - £ 56.235.000 (investimenti anticipati dalla Duronia) per un totale di £ 224.061.000, oltre rivalutazione monetaria.

Per quanto riguarda le quote d'addebito da attribuire ai singoli amministratori, va affermato che compete alla Sezione stabilire, in caso di condanna, i contenuti delle singole obbligazioni risarcitorie e che, anche se la Procura ha ritenuto di ripartire il danno in misura uguale tra i convenuti, ciò assume rilevanza meramente indicativa.

Rispettato il vincolo della quantificazione complessiva del danno operata dall'organo inquirente, è indubitabile che spetti al Collegio valutare i singoli apporti casuali alla produzione del danno, così come emergono dalle risultanze di giudizio (a conferma di orientamento consolidato, cfr. sez. I centrale n. 198 dell'11.9.2000).

Orbene, si ritiene che il ruolo svolto nella presente fattispecie dal sindaco Petracca Luigi e dal consigliere D'Amico Michelino assuma maggior rilievo rispetto a quello tenuto dagli altri componenti del consiglio comunale.

In particolare, il comportamento del sindaco Petracca, sia nella fase dell'affidamento dell'impianto di imbottigliamento (come emerge dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 6.4.1994 e del 25 maggio 1994) che in quella successiva di controllo sulla gestione dello stabilimento e sul rispetto dei patti assunti, giustifica l'attribuzione, nei suoi confronti, di una maggiore responsabilità nella produzione dell'evento dannoso.

Parimenti va considerata la condotta omissiva del sig. D'Amico Michelino che in qualità di consigliere del Consiglio di Amministrazione della Duronia dal 13.7.1996, in rappresentanza del Comune (come previsto dall'art. 7 lett. C della convenzione), pur essendone tenuto per funzione, non risulta abbia posto in essere alcuna iniziativa volta a tutelare gli interessi dell'Ente.

L'incidenza causale al prodursi del danno delle predette condotte può essere dunque quantificata nella misura del 30% e di tale percentuale dovrà tenersi conto nella ripartizione del danno tra i convenuti.

Conclusivamente alla luce delle considerazioni che pre-

cedono, va quindi affermata la responsabilità dei sigg. Petracca Luigi, nato a Duronia il 21.8.41; D'Amico Michelino, nato a Duronia il 28.1.1958, e i sigg. (.....) (seguono i nomi degli altri sette consiglieri di Maggioranza - n.d.r.) i quali, in qualità di amministratori del Comune di Duronia concorrevano al prodursi del nocumento da mancati introiti nei confronti dell'ente locale per il periodo 1995-1997.

Conseguentemente, costoro devono essere condannati al risarcimento, in favore del Comune di Duronia, della somma di £ 224.061.000 da suddividere come segue: sigg. Petracca Luigi, nato a Duronia il 21.8.41; D'Amico Michelino, nato a Duronia il 28.1.1958, e i sigg. (.....) (seguono i nomi degli altri sette consiglieri di Maggioranza - n.d.r.) - £ 22.406.000 (ventiduemilioni-quattrocentoseimilalire) ciascuno, oltre rivalutazione monetaria da computarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalle singole scadenze in cui andavano versati i corrispettivi.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti, sulle predette somme, gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulla somma rivalutata fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.M.Q.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Molise, definitivamente pronunciando accoglie la domanda attorea nei confronti dei convenuti sigg. Petracca Luigi, nato a Duronia il 21.8.41; D'Amico Michelino, nato a Duronia il 28.1.1958, e i sigg. (.....) (seguono i nomi degli altri sette consiglieri di Maggioranza - n.d.r.), nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna i sigg. **Petracca Luigi e D'Amico Michelino** al pagamento in favore del Comune di Duronia della somma di £ **33.609.000** (trentatremilioneiscentonovemilalire) ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali computati come in parte motiva, i Petracca Luigi, nato a Duronia il 21.8.41; D'Amico Michelino, nato a Duronia il 28.1.1958, e i sigg. (.....) (seguono i nomi degli altri sette consiglieri di Maggioranza - n.d.r.) al pagamento in favore del Comune di Duronia della somma di £ **22.406.000** (ventiduemilioni-quattrocentoseimilalire) ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali computati come in parte motiva, tutti con obbligo di pagamento delle spese processuali che, fino alla data della presente decisione sono liquidate in £ 2.444.490.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 7 giugno 2001.



Stralcio dell'ultima pagina della sentenza

alla quota del 5% annuo, non può tacersi che l'amministrazione comunale, in nuova composizione, con delibera n. 3 del 5.2.1998, provvedeva ad interpretare la convenzione stipulata a suo tempo con la World Trade Due, nel senso di riconoscere l'obbligo della concessionaria di provvedere anche alla manutenzione straordinaria senza dover, di converso, corrispondere al Comune il 5% del valore degli impianti e delle attrezzature in dotazione.

In disparte ogni considerazione sulla ratio del pattuito versamento del 5% annuo del valore degli impianti - destinato non solo alla manutenzione straordinaria (già effettivamente a carico della concessionaria), ma anche all'ammmodernamento tecno-

comunque detratti non solo gli accenti effettivamente versati dalla concessionaria (£ 70.000.000) negli anni 1995, 1996 e 1997, ma anche gli importi relativi ad investimenti anticipati nel 1996 dalla Duronia (per la somma di £ 56.235.000) che, ai sensi dell'art. 14 della convenzione, potevano essere recuperati dalla concessionaria previo riconoscimento da parte del comune (delibera n.1 dell'8 febbraio 2000).

Inoltre, non possono essere ricomprese nella quantificazione del danno da addebitare ai convenuti, le spese del funzionamento del collegio arbitrale (perché poste a carico della Duronia), nonché le minori entrate evidenziate dalla Procura ed ascrivibili alla diversificazione del prez-